



COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania

***REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINAZIONI
DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI***

N. 43

**ORDINANZA N. 12 DEL 23-05-2025
DEL SINDACO**

***Oggetto:* ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE, FRONTEGGIARE
E CONTRASTARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA 2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di maggio nel proprio ufficio

IL SINDACO

Visto il D. Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione civile”;

Vista la Legge 21.03.2000, n. 353: “Legge - Quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il D. L.vo n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la L.R. n. 16 del 06/04/1996 nel testo vigente: “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;

Vista la L.R. n. 14/98 nel testo vigente: “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il D.A. n. 57/GAB del 14.03.2025 che decreta la durata della stagione antincendio boschivo per l'anno 2025, con inizio 15 maggio 2025 con fine 31 ottobre 2025;

Atteso che l'imminente stagione estiva favorisce l'insorgere e il propagarsi di incendi soprattutto nelle aree incolte e/o abbandonate;

Considerato lo stato di pericolo rappresentato dalla presenza di terreni incolti e in stato di abbandono, siti anche nelle immediate vicinanze di condomini edilizi, abitazioni sparse ed edifici in genere, nonché in vicinanza di aree aperte al pubblico uso;

Stante la concreta possibilità che sterpaglie, piante e rami secchi, ecc., possano costituire focolai di incendi e contribuire alla rapida e incontrollabile propagazione degli stessi;



COMUNE DI TRECASTAGNI Città Metropolitana di Catania

Ritenuto necessario, per evitare e/o attenuare l'insorgenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, adeguate misure preventive a tutela della pubblica e privata incolumità;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04/06/2008 "Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura", redatte ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. n. 16/96;

Viste le precedenti ordinanze;

Al fine di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

Tenuto conto dei livelli di rischio incendi registrati negli anni precedenti già nei primi giorni del mese di giugno;

Visti gli art. 449 e 650 c.p.;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Fermi restando gli obblighi e i divieti generali, validi in tutti i periodi dell'anno, prescritti dal D.P.R.S. 04/06/2008;

quale Autorità comunale di Protezione Civile,

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi ricadenti nel Comune di Trecastagni, di provvedere **entro il 31 maggio 2025, ad eliminare le sterpaglie, la vegetazione secca ed in generale qualunque materiale infiammabile compresi rifiuti, intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10,00**. Tali condizioni **dovranno essere mantenute fino al 31/10/2025**.
- 2) A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, entro lo stesso termine perentorio del **31 maggio 2025**, di tenere i terreni, almeno **per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina**, sgombre di covoni, cereali, erbe ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili (compresi rifiuti), provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino **al 31/10/2025**.
- 3) I soggetti di cui ai precedenti punti sono inoltre obbligati, fino **al 31/10/2025**, al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la prevenzione degli inneschi e della diffusione degli incendi.
- 4) Per l'intera durata della stagione antincendio boschivo per l'anno 2025, **15 maggio 2025 - 31 ottobre 2025**, si potrà procedere, oltre la distanza di **mt. 200 dai boschi**, solo se le condizioni meteorologiche lo consentono e previa comunicazione formale all'ufficio comunale di Protezione Civile e al Distaccamento Forestale competente, e dopo avere ricevuto da quest'ultimo la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine e in assenza del vento,;



COMUNE DI TRECASTAGNI Città Metropolitana di Catania

- a. all'abbruciamento delle sterpaglie o delle aree incolte a condizioni che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetrale lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme e braci;
 - b. alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, agrumeti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,30 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà al raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (art. 182, c. 6, D. Lgs n. 152/2006), considerato che tali residui poiché effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.
- 5) In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel precedente punto, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco e nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Siciliana.
 - 6) Chiunque intenda accendere fuochi nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, e attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore (le cui generalità complete dovranno essere indicate nella superiore comunicazione) assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento. È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato. In relazione a quanto previsto al presente punto, l'Amministrazione Comunale è comunque sollevata da ogni responsabilità e onere, anche nei confronti di terzi.
 - 7) Nel periodo compreso **tra il 15 maggio 2025 e fino al 31 ottobre 2025** è fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche per le finalità ai punti su indicati.
 - 8) La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali.
 - 9) Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale, le violazioni ai precedenti punti della presente ordinanza, in forza del D.P.R.S. 04/06/2008 e dell'art. 16 e seguenti della legge 689/81, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,00 ad €. 500,00. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 - 10) Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso ai Vigili del Fuoco (tel. 115) o al Corpo Forestale - Sezione di Catania (tel. 095/341408), al Comando dell'Arma dei Carabinieri (tel. 112 oppure 095/7806401), al Comando Polizia Municipale (tel. 095/7020021).
 - 11) Fermo restando quanto previsto al precedente punto 9 e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione, la Polizia Municipale le Forze dell'Ordine, incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti a seguire i lavori entro gg. 5 dalla notifica dello stesso verbale e della presente Ordinanza. A cura del Comando di P.M. sarà inoltre inviata apposita informativa alla Prefettura di Catania per i successivi provvedimenti consequenziali.



COMUNE DI TRECASTAGNI Città Metropolitana di Catania

- 12) Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare, a seguito di incendi ai sensi del vigente c.p..
- 13) Per le attività di ricognizione sul territorio, ai fini della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza, il Comando P.L. effettuerà appositi sopralluoghi, avvalendosi anche di eventuali convenzioni con Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, che opereranno con il coordinamento dello stesso Comando.
- 14) Chiunque voglia segnalare eventuali inadempienze o situazioni di pericolo costituito dall'incuria o dall'abbandono di terreni potrà far pervenire apposita comunicazione al Comune di Trecastagni anche a mezzo fax (tel. 095/7020004) non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica degli eventuali provvedimenti adottati.
- 15) Gli abbandoni di rifiuti in aree private restano disciplinati dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06.
- 16) La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e ha validità **fino al 31/10/2025**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni meteorologiche, fermo restando che rimane l'obbligo, anche al di fuori del periodo di vigenza del presente provvedimento, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico sanitaria.
- 17) Chiunque contravviene alle superiori disposizioni, non ottemperando agli obblighi di cui sopra sarà sanzionato secondo la vigente normativa, art. 40 comma 3 e art. 42 della Legge Regionale n° 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia (arti. 423, 423 bis e 449 del c.p.);

AVVISA

- A. Per il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada è prevista una sanzione di euro 169,00 (entro 5 giorni, euro 118,30) con facoltà di procedere all'esecuzione in danno;
- B. Per l'omessa pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, è prevista una sanzione pecuniaria da euro 105,00 ad euro 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs n. 152/2006;
- C. Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, è prevista una sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 155,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs. n.152/2006, già citato;
- D. Ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353 del 21/11/2000, la trasgressione ai divieti fissati da Piano Regionale Antincendio o dalle Ordinanze emesse dai Sindaci che individuano, nelle aree e periodi a rischio incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente, determinare l'innescio di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00;

DISPONE

- La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'attività di controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- Di darsi ampia diffusione della presente attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune (www.comune.trecastagni.ct.it) e mediante affissione di manifesti murali nel territorio comunale;
- Di inviare la presente Ordinanza, in copia:



COMUNE DI TRECASTAGNI

Città Metropolitana di Catania

- a. Alla Prefettura / U.T.G. di Catania;
- b. Alla Questura di Catania;
- c. Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania;
- d. Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo;
- e. Al Corpo Forestale della Regione Siciliana - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;
- f. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- g. Alla Stazione Carabinieri di Trecastagni;
- h. All'Ufficio comunale di protezione Civile.

IL SINDACO

F.to DOTT. GIUSEPPE MESSINA